

*COMUNE DI STRAMBINELLO*

*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Strambinello, con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 26/04/2016, approvava il "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “*in house providing*” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 26/09/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA	Diretta	GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	0,22	SOC. CANAVESANA SERVIZI è DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI STRAMBINELLO PER UNA QUOTA DELLO 0,22 %. NE FANNO PARTE 57 COMUNI SOCI E SI OCCUPA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI. PER RAGGIUNGERE QUESTI OBIETTIVI LA SOCIETA' HA INVESTITO MOLTO IN ATTREZZATURE E RISORSE

### SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI SPA

Trattasi di società che svolge servizio indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Il servizio svolto dalla società è annoverabile tra le attività identificate al comma 2 lettera a) dell'articolo 4 del d.lgs. 175/2016 e la Società non rientra in nessuno dei casi prospettati dal comma 2 dell'articolo 20 del d.lgs. 175/2016. Per quanto concerne la motivazione richiesta dall'articolo 5 comma 1 e 2 del d.lgs. 175/2016, si segnala che la società risulta essere partecipata al fine del godimento del servizio da essa resa, affidatole in regime di affidamento diretto in house dal CCA (Consorzio Canavesano Ambiente) soggetto oggi chiamato all'analisi assolvente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'affidamento. La Società SCS S.p.A. – Società Canavesana Servizi S.p.A. – è di proprietà del comune di Strambinello per una quota dello 0,22%, ne fanno parte 57 comuni soci e si occupa di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e di igiene urbana nonché della gestione amministrativa di tali attività. Per raggiungere questi obiettivi la Società ha investito molto in attrezzature risorse umane-impianti. Trattasi quindi di Società che svolge servizi indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente. Il Comune, di ridotte dimensioni demografiche, non sarebbe in grado di svolgere il servizio pubblico locale con gestione diretta o di dare un peso determinante nella scelta di altre forme associative alternative. L'amministrazione intende quindi mantenere la partecipazione societaria non ricorrendo le condizioni indicate per la dismissione.

Strambinello, li 19 dicembre 2019

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Gianna Giacomina Piviotti

Il Sindaco  
Marco Angelo Corzetto